



# COMUNE DI FRIGENTO

(Provincia di AVELLINO)

## UFFICIO TECNICO

Prot. N. 2609/114/UTC

li, 23.05.2016



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- 1 Viste le norme in materia urbanistica;
- 2 Visto il Piano Urbanistico Comunale vigente, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 10 del 24/10/2007 e pubblicato sul BURC n. 61 del 19/11/2007;
- 3 Vista la legge 28/02/85 n. 47, comma 2° e 3°;
- 4 Visto il D.P.R. 06/06/2001 n. 380, aggiorn. dal D.Lgvo n. 301/2002;
- 5 Vista l'istanza presentata dal sig. **Castellano Orazio**, nato a **S. Angelo dei Lombardi** il **03.04.1970** ed ivi residente alla **Via Scannacapre**, in qualità di **Amministratore Unico della Società "Castellano Costruzioni S.p.A."**, con cui si chiede un "Certificato di Destinazione Urbanistica", con tutte le relative prescrizioni,

### CERTIFICA

che i terreni siti nel Comune di Frigento individuati al:

Foglio n. 19 mappale: n. 336 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO  
incluso per il 11 % nella Z.T.O. FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82

Foglio n. 19 mappale: n. 337 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO  
incluso per il 20 % nella Z.T.O. FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82


Foglio n. 19 mappale: n. 338 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO  
incluso per il 3,7 % nella Z.T.O. FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82

Foglio n. 19 mappale: n. 339 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO

Foglio n. 19 mappale: n. 766 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO  
incluso per il 36 % nella Z.T.O. FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82

Foglio n. 26 mappale: n. 266 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO  
incluso per il 21 % nella Z.T.O. FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82

Foglio n. 26 mappale: n. 267 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO  
incluso per il 26 % nella Z.T.O. FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82



Foglio n. 29 mappale: n. 214 - 529 e 556 =;  
incluso per il 100 % nella Z.T.O.EO

Foglio n. 26 mappale n. 649  
incluso per il 100% nella Z.T.O.E.O.

Ricadono in zona soggetta alle seguenti prescrizioni urbanistiche:

#### **EO - AGRICOLA ORDINARIA:**

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e [...] agli \* edifici ed attrezzature con esse compatibili o esclusivamente localizzabili in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. \*

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata esclusivamente ai soli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. \*\*

L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni culturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....0,003 mc/mq  
(aree seminate ed a frutteto)..... 0,03 mc/mq  
(aree seminate irrigue con colture pregiate  
ed orti a produzione ciclica intensiva).....0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

Dc = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 35 delle presenti Norme di Attuazione

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata. \*

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House") \*, segue la disciplina e le finalità contenute nelle legislazioni regionali richiamate, le quali contemplano tali funzioni semplicemente nell'ambito della medesima edilizia rurale preesistente.\*

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale.

Per lo smaltimento delle acque reflue e scarichi civili vale quanto prescritto [...] \* dalla normativa vigente in materia.

- Per le pertinenze:





(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo\* vale quanto previsto dal D.Lgs. 03.04.2006, n.152. \*

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque\*, nonché le concimaie soggette al D.P.R. 303/56\*, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o attrezzature pubbliche o private. Per gli altri casi valgono le norme previste per le industrie insalubri di 1a classe, così come previsto dal D.M. 05/09/1994.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20. \*

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1a classe, valgono le norme dettate dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. 1265/35 e succ. mod. e int.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti [...] si applica la disciplina del presente articolo.\*

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpodere, secondo progetti dettagliati redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza adeguata in rapporto al traffico della zona.

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme e alle LL.RR. nn. 14/82 e 16/04 e s.m.i., si prescrive che l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art.142 del D.Lgs. n.42/04, indicate negli elaborati di Piano, deve essere esclusivamente connesso alla conduzione dei fondi. Si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tradizione locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004.\*

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari. \*

### **FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE EX L.R. 14/82**

Fatta salva l'osservanza del vincolo autorizzativo di cui al D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., fissato in m. 150, è comunque sempre vietata ogni nuova costruzione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo i torrenti a scarsa portata per una fascia di profondità del limite del demanio di m.10 e lungo i fiumi per una fascia di m. 25 al di sopra dei 500 s.l.m. e di m 50 al di sotto di detta quota.\*

In tale fascia possono essere consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici, la coltivazione agricola e la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione dello stato della natura.

Per gli edifici rurali, ad uso residenziale e non (purché stabilmente utilizzati per la conduzione del fondo agricolo da proprietari coltivatori diretti, da proprietari conduttori in economia, da imprenditori agricoli a titolo principale, da coloni, affittuari o mezzadri), esistenti nelle fasce di rispetto di cui sopra, sono

consentiti aumenti di volume non superiori al 10% di quello preesistente, per sistemazioni igieniche e tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello del corso d'acqua da salvaguardare.-  
Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovranno, altresì, essere garantite:  
la ricostituzione della vegetazione nelle aree denudate confinanti con le fasce fluviali;  
la conservazione e la gestione della vegetazione presente, con l'esclusivo ricorso a criteri di selvicoltura naturalistica.-

**Si rilascia in bollo, per uso stipula.**

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
**arch. Liana Filippone**

